

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 16

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 ottobre 1991 (Stampato n. 5939)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 ottobre 1991 (Stampato n. 3019)

Torino, 31 ottobre 1991.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, contenente disposizioni urgenti in tema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e in materia di contrabbando di tabacchi, tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e di organizzazione di servizi dell'amministrazione finanziaria.

Ho ben presente la rilevanza del provvedimento per l'incidenza che esso ha su tributi di larghissima applicazione e sugli adempimenti che vaste categorie di contribuenti sono chiamate a compiere. Anche in considerazione della circostanza che le disposizioni del decreto-legge erano già contenute in quattro precedenti decreti decaduti per decorrenza dei termini costituzionali di conversione, sono inoltre ben consapevole dell'urgenza di dare un assetto definitivo a rapporti che risalgono al dicembre del 1990.

Non posso tuttavia non rilevare come una delle modifiche apportate dalla legge di conversione presenti aspetti di dubbia legittimità costituzionale, sotto il profilo del mancato rispetto del principio della necessaria indicazione dei mezzi con i quali far fronte ad ogni nuova spesa o minore entrata.

Mi riferisco alla disposizione introdotta con il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge, in ordine alla quale manca ogni valutazione riguardo alla quantificazione degli effetti e ogni indicazione circa la relativa copertura finanziaria.

La disposizione, sulla quale le competenti Commissioni parlamentari non avevano mancato di esprimere parere negativo proprio per difetto di copertura, estende l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la cessione dei prodotti finiti anche alle prestazioni di servizi, il cui risultato sia costituito dalla realizzazione di beni semilavorati utilizzati per la produzione dei prodotti stessi. Con l'ovvia conseguenza che, nei casi nei quali per questi ultimi sia prevista una aliquota ridotta, anche le operazioni precedenti, relative alle fasi intermedie di lavorazione, finiscono per essere assoggettate alla medesima aliquota ridotta, anziché a quella che sarebbe dovuta in considerazione dell'oggetto dell'operazione. Questa estensione, dapprima non prevista, delle aliquote ridotte d'imposta produce inevitabilmente una minore entrata e tale perdita di gettito per il bilancio non può non essere valutata nel suo ammontare, sia pure presuntivo, e non avere adeguata copertura finanziaria.

Qualche perplessità, sotto il profilo dell'opportunità, può anche suscitare l'emendamento che ha soppresso il differimento al 1992 della facoltà per i contribuenti di operare la compensazione tra

imposte diverse, atteso che è all'esame del Parlamento il disegno di legge istitutivo del conto fiscale e contributivo che introduce in via definitiva un sistema che rende più agevoli tali compensazioni, evitando così l'approntamento in via provvisoria delle complesse variazioni nelle procedure di incasso e di controllo che altrimenti si renderebbero immediatamente indispensabili.

È comunque in esclusiva considerazione delle sopra esposte ragioni di ordine costituzionale che, pur consapevole che ciò comporterà inevitabilmente la decadenza del decreto-legge, attesa l'imminente scadenza del termine costituzionale per la conversione, sento il dovere di rinviare al Parlamento, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, la legge già approvata.

COSSIGA

FORMICA, *Ministro delle finanze.*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, e 2 luglio 1991, n. 196.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1991, N. 285*All'articolo 1:**dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

1-ter. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa è elevata al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;"

b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti." »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

"e-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5" »;

al comma 3, le parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, » *sono sostituite dalle seguenti:* « La percentuale di ridu-

zione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, »; e le parole: « si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « si applica »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10-bis. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

10-ter. Gli interessi di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile ».

All'articolo 2:

il comma 1 è soppresso;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato," sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2," ».

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole da: « ovvero di quello distaccato » fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. I produttori di sigarette che stipulino o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o

la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, devono porre in atto ogni azione idonea ad evitare che i loro prodotti siano immessi di contrabbando.

2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette superiori a cinquemila chilogrammi, il Ministro delle finanze dispone con proprio decreto la sospensione per trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 ».

All'articolo 8:

al comma 1, al capoverso 1, alla nota () della tabella, le parole: « lire 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 2.500 »;*

al comma 1, i capoversi 2 e 3 assumono, rispettivamente, i numeri: « 1-bis » e: « 2 »;

al comma 3, al capoverso, dopo le parole: « imposta di registro in misura proporzionale » sono inserite le seguenti: « e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra società tra le quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto ».